

ALLEGATO "A" ANCHE PER GLI "INIDONEI DEFINITIVI"? NO. GRAZIE

Anche agli operatori di esercizio dichiarati in passato "**inidonei definitivi**" e riqualificati in parametri inferiori (riferibili all'area dei servizi sussidiari di cui all'allegato "A") **deve** essere applicata la disciplina economica e normativa prevista dal R.D. 148/31 e dal CCNL Autoferrotranvieri.

Infatti, la Cassazione (con la sentenza n. 6297/2022) ha precisato che i "servizi sussidiari" sono quelli resi da "soggetti estranei" ad ATAC, e **non** dai dipendenti stessi, e che tali servizi non sono comunque connessi col servizio di trasporto.

Quindi, anche agli operatori di esercizio "inidonei definitivi" è stata applicata, del tutto **illegittimamente**, la disciplina prevista dall'Allegato A: essi, pertanto **possono richiedere** il più elevato trattamento economico sia per il passato che per il futuro, nonché l'applicazione di tutte le normative.

Noi di **SNAUT - Unione Trasporti** assistiamo gli "inidonei definitivi" aderenti nell'iter dei ricorsi per **riottenere** le spettanze illegittimamente decurtate e le posizioni parametrali preesistenti alla riqualifica.

Colleghi, fate valere i vostri **diritti!**

NON RINUNCEREMO A QUELLO CHE CI SPETTA !!!

Roma, 28 luglio 2022

Coordinamento Regionale